



ASRAB RIDUZIONE IMPEGNO 2014/AD

CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

CENTRO DI COSTO: 0504 -SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO OPERATIVO

Il Capo Sezione  
(Dott. Gabriele Raccagni)

<b>OGGETTO:</b>	<b>A.S.R.A.B. SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 1209/2014 – € 163.739,85</b>
-----------------	--

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

**N. 249 DEL 17/11/2014**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### **Premesso che:**

- con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l'art. 49 è stata prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l'istituzione della tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio;
- con D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il "Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e in particolare con l'art. 2 e con l'art. 8 sono state precisate le modalità per la determinazione della tariffa di riferimento e per la predisposizione del relativo piano finanziario;

#### **Considerato che:**

- con Legge 24 ottobre 2002 n. 24 la Regione Piemonte ha disposto che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, debba avvenire in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese e che gli ambiti territoriali ottimali debbano essere rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- i comuni appartenenti allo stesso bacino devono assicurare l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attraverso consorzi obbligatori (Consorzi di bacino) costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

- la citata Legge Regionale 24 ottobre 2004 n. 24, imponeva inoltre, ai sensi della Legge 28.12.2001 n. 448, ai Consorzi per la gestione dei rifiuti, formati dagli Enti Locali e con attività di governo, di deliberare la propria trasformazione per scissione in società di capitali, configurando pertanto la separazione tra le funzioni di governo e coordinamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti demandata ai Consorzi ed attività di gestione e proprietà degli impianti, da attribuire a costituende Società per Azioni;
- per quanto attiene il territorio provinciale di Biella, il Consorzio obbligatorio di bacino è stato individuato nel COSRAB, che nella fattispecie, coincide con l'Ambito Territoriale Ottimale;
- alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo d'azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi;

**Considerato che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale;
- con D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 prevedendo tuttavia, con l'art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero dell'Ambiente;

**Preso atto che:**

- non risulta tuttora emanato da parte del Ministero dell'Ambiente il regolamento previsto dall'art. 238 del suddetto decreto, inerente i criteri generali sulla base dei quali sarà determinata la tariffa, e che pertanto sono da applicare le disposizioni del citato D.P.R. del 27/04/1999 n. 158;

**Considerato che:**

- la Corte Costituzionale (sentenza 24 luglio 2009 n. 238) e la Corte di Cassazione (sentenze 5 marzo 2009 n. 5298 e 8 aprile 2010 n. 8313) hanno riconosciuto natura tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (usualmente denominata Tariffa di igiene ambientale - TIA), prevista e disciplinata dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e, in via regolamentare, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- parte di dottrina e prassi amministrativa hanno invece sostenuto la natura non tributaria della TIA, citando in proposito, a titolo esemplificativo, le circolari dell'Agenzia delle entrate nn. 11/1999 e 25/2003, con le quali l'Agenzia configura la TIA alla stregua di un corrispettivo e ne dichiara la assoggettabilità all'IVA;

**Atteso che:**

- la disposizione introdotta con l'art. 14, comma 33 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, a mente del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria(..)" non ha introdotto chiarezza nella materia in quanto la norma medesima riguarda espressamente la Tariffa ex art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e non la TIA ex art. 49 D. Lgs. n. 22/1997, che costituisce una distinta forma di prelievo;

**Considerato che:**

- i rifiuti urbani e assimilati non oggetto di raccolta differenziata nel bacino della provincia di Biella sono sottoposti a trattamento e smaltimento in regime di privativa presso il polo tecnologico di Cavaglià, gestito dalla Società mista ASRAB, Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese, costituita a seguito di gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato;

**Visto:**

- la Delibera della Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 65/2010 del 10 novembre 2010, con la quale è riconosciuta la natura di tributo della TIA, con soggetto attivo in capo al Comune;

**Considerato che:**

- che il decreto del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, proroga al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;
- che ai sensi dell'articolo 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- che ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

**Visto:**

la Determinazione di impegno n° A3/63 del 21/03/2014 con la quale veniva impegnata la somma di 861.000,00 per l'anno 2014;

**“Preso atto che** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n° 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come novellato dall'allegato A/2 del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, testualmente recita:

*“ Il principio della competenza finanziaria prescrive:*

*a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);”[...]*

**Considerato che** il richiamato principio fa coincidere il perfezionamento giuridico con la scadenza dell'obbligazione ed in particolare:

*“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione e' il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.”*

**Assunto che**, in ambito amministrativo contabile, l'imputazione coincide con la collocazione dell'impegno nel corretto esercizio;

**Analizzato che** le prestazioni fornite da A.S.R.A.B. trova remunerazione a presentazione di idonea documentazione contabile bonificabile a 60 gg data documento fine mese;

**Rilevato che** la fatturazione del mese di novembre e dicembre 2014, per quanto esposto avrà scadenza nell'esercizio 2015, pertanto tali obbligazioni debbono essere imputate in tale esercizio.”

**Ciò premesso e considerato,**

**D E T E R M I N A**

- 1) di ridurre l'impegno 1209 del 24/03/2014 adottato con proprio atto n° 63 del 21 marzo 2014, di euro 163.739,85 adeguando il proprio al dettame del richiamato principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria,
- 2) di impegnare al capitolo 103090333200/0 – RIFIUTI – SERVIZI – AMBIENTE ED ECOLOGIA – SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO – Bilancio 2015, la somma di euro 163.739,85 al fine della giusta imputazione delle spese che diverranno esigibili in tale esercizio.

## **CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

**Esercizio:** 2015

**Rif. Bilancio/P.E.G.** 103090333200“Rifiuti-Servizi-Ambiente-Spese per Contratto di Servizi”

**Impegno:** 85/2015

**Centro di costo:** 0054 “Smaltimento rifiuti Centro operativo”

**Fattore produttivo:** S0001303 “Contratti di servizio per smaltimento rifiuti”

**CGU:** 1303 “Contratti di servizio per smaltimento rifiuti”

**CIG.:** NO

### **D I C H I A R A**

- *di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;*

- *di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;*

- *il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010.*

- *di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto.*

f.to

Il Dirigente del Settore  
Programmazione Territoriale  
(Arch. Graziano Patergnani)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 19/11/2014

f.to

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott. Dorian Meluzzi)